



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del popolo italiano**

**Il Tribunale di Como**

nella persona del magistrato dott. Andrea Canepa

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n°

tra:

*Dez. Can.*  
*18.2.15*  
*[Signature]*

- **in persona del legale rappresentante pro**

**tempore** rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Fabiani;

**(c) Copyright Antares Srl**  
*attrice;*

nei confronti di

- **Intesa San Paolo spa in persona del legale**

**rappresentante pro tempore** rappresentata e difesa

dall'Avv.

*convenuta;*

*[Signature]*

avente ad **oggetto**: contratto bancario;

**(c) Copyright Antares Srl**  
CONCLUSIONI:  
per entrambe le parti: si veda foglio di precisazione delle  
conclusioni.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive letter 'M' followed by a checkmark-like flourish.

**FOGLIO DI PRECISAZIONI DELLE CONCLUSIONI**

**PER PARTE ATTRICE NELLA CAUSA**

---

Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Como *contrariis reiectis*,

in accoglimento della domanda di parte attrice, accertata e dichiarata la illegittimità, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, della applicata prassi di capitalizzazione periodica degli interessi passivi, con qualsiasi periodicità, nonché, la illegittimità dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, spese di chiusura periodica del conto ed interessi ultralegali non pattuiti ricalcolati al tasso sostitutivo BOT minimo, condannare l'istituto di credito oggi convenuto a pagare alla attrice la somma complessiva di € 9.399,15, come risultante dalla esperita istruttoria (si veda in particolare l'importo evidenziato dal C.T.U. alla pag. 15 della perizia) in risposta al formulato quesito peritale, oltre agli interessi di mora calcolati dalla data della domanda al momento dell'effettivo

saldo. (c) Copyright Antares Srl

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica di parte e per la consulenza tecnica d'ufficio, che verranno posti definitivamente a carico di parte convenuta, oltre rimborso forfetario spese generali (15%), IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari.



**CONCLUSIONI DI INTESA SANPAOLO S.P.A.**

**In via preliminare:** Dichiarare prescritto ogni diritto fatto valere da \_\_\_\_\_ relativamente al periodo anteriore ai dieci anni precedenti al 23.3.2011.

**In via principale di merito** e ferma la declaratoria di estinzione per prescrizione delle avverse domande per il periodo anteriore ai dieci anni dalla notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, accertare e dichiarare che nulla è stato illegittimamente annotato nel conto, o comunque nulla è dovuto in restituzione dalla banca né a titolo di interessi anatocistici né a titolo di interessi ultra legali, spese di chiusura o commissioni di massimo scoperto. Per l'effetto e comunque, respingere ogni domanda attorea anche per difetto di prova.

**In via gradata,** operare la conversione della capitalizzazione trimestrale in capitalizzazione semestrale o, quantomeno, annuale, limitando, conseguentemente, l'espunzione dal conto alla sola differenza tra gli interessi trimestralmente capitalizzati e quelli che sarebbero stati capitalizzati in via semestrale o annuale.

**In ogni caso,** senza interessi per il periodo antecedente la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio.

Condannare parte attrice al rimborso delle spese da liquidarsi, ex art. 91 c.p.c., insieme con i diritti e gli onorari di difesa.

h



## MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda presentata da parte attrice deve ritenersi fondata.

Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di prescrizione presentata da parte convenuta. Il CTU, considerata la mancanza agli atti di documentazione che consenta di conoscere in dettaglio i movimenti del conto corrente oggetto di causa, ha infatti motivatamente escluso la possibilità di ravvisare con ragionevole certezza l'esistenza di rimesse aventi natura solutoria; pertanto, applicati i criteri evidenziati da Cass. SS.UU. 24418/2010, il termine di prescrizione deve farsi decorrere dall'estinzione del rapporto con conseguente impossibilità di accogliere l'eccezione avanzata. Premesso infatti che incombe su chi solleva l'eccezione di prescrizione l'onere di dar piena prova dei fatti costitutivi della stessa, è peraltro da notare come il CTU abbia evidenziato che il conto oggetto di causa risultava assai probabilmente affidato; a fronte di tale constatazione non è pertanto sufficiente, al fine di individuare rimesse solutorie, l'aver rilevato che il conto, in alcuni periodi, ha presentato un saldo attivo, dovendosi piuttosto dimostrare un effettivo superamento della soglia di fido seguito da un rientro nei limiti dell'affidamento, circostanza quest'ultima che il CTU ha affermato di poter presumere soltanto in via meramente



ipotetica ed a livello di pura esercitazione matematica.

Nel merito, contrariamente a quanto affermato dalla convenuta, deve ritenersi condivisibile il metodo utilizzato dal CTU per il calcolo delle somme dovute a parte attrice a titolo di interessi anatocistici; il suddetto computo, ancorché effettuato soltanto sulla base degli estratti conto trimestrali a scalare, presenta infatti un margine di attendibilità assai elevato. Sul punto è in ogni caso da ricordare come la prova del fatto costitutivo di una pretesa non debba necessariamente presentarsi in termini di certezza potendo ritenersi sufficiente una dimostrazione dell'alta probabilità di verifica del fatto stesso.

Considerati i criteri sopra esaminati e ritenuta altresì illegittima, in assenza della prova dell'espressa pattuizione scritta, l'applicazione di spese di chiusura periodica del conto (non risulta infatti prodotto agli atti il contratto oggetto di giudizio), la somma che la convenuta dovrà restituire a parte attrice ammonta ad euro 9399,15 (cfr. conclusioni a pagina 10 della CTU).

All'ammontare complessivo da restituire devono aggiungersi gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

Quanto alle spese di lite le stesse, liquidate come in dispositivo

sulla base delle tariffe vigenti e dell'attività difensiva concretamente espletata, devono porsi a carico della convenuta soccombente la quale, per i medesimi motivi, dovrà pure sostenere le spese di CTU.

P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1) Condanna Banca Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere a la somma di euro 9399,15 oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.

2) Condanna Banca Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere delle spese di giudizio che si liquidano in euro 300,00 per spese ed euro 3500,00 per compenso professionale oltre IVA ed oneri di legge se dovuti, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

3) Pone le spese di CTU a carico di Banca Intesa San Paolo spa in persona del legale rappresentante pro tempore.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Como, 18 Febbraio 2015.

IL CANCELLIERE CT  
P. Q. M.  
LEVATORE

7

Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

E 3 MAR 2015

IL CANCELLIERE



Il Giudice

[Signature]